



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878

ROMA — LUNEDÌ 15 LUGLIO

NUM. 165

ASSOCIAZIONI.

Composti i Rendiconti Ufficiali del Parlamento (ROMA, L. 11 21 40
 Roma, 1878) Per tutto il Regno, L. 11 21 40
 Giornale senza Eschiboniti (ROMA, L. 9 17 38
 Per tutto il Regno, 9 17 38
 Estero a somme spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il
 Regno cent. 20. — Un numero autratato costò il doppio. — Le associazioni decorrono
 dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunci giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 20, per ogni linea di colonna
 o spazio di linea.
 AVVERTENZE. — Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia
 EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 5-A; in Torino, via delle Orfane,
 n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Per l'insufficienza della piena del Nilo nell'anno scorso
 essendo mancata la raccolta delle fave nell'Alto Egitto il
 governo egiziano ne ha vietata l'esportazione a partire dal
 1° agosto prossimo.

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Nella tornata di sabato venne data notizia del risultato
 della votazione di ballottaggio fattasi nella precedente seduta
 per l'ultimo dei commissari da nominarsi per la Giunta di
 inchiesta sulle ferrovie da cui riuscì eletto il senatore Brio-
 schi. Onde la Giunta, per quanto spetta al Senato, rimane
 composta dei senatori Cadorna Raffaele, Bembo, Jacini, De-
 vincenzi, Torelli e Brioschi; e dopo l'annuncio della morte
 del senatore monsignor Di Giacomo, e la commemorazione
 fattane dal Presidente, il Senato non essendosi trovato in nu-
 mero aggiornò le sue sedute fino a nuovo avviso.

LEGGI E DECRETI

Il N. 4442 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei
 decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
 Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. La ginnastica educativa è obbligatoria nelle scuole se-
 condarie, nelle scuole normali e magistrali e nelle scuole elemen-
 tari.

La conoscenza dei precetti sui quali si fonda è compresa tra le
 materie di esame per il conferimento della patente ai maestri
 elementari.

Art. 2. L'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie,
 normali e magistrali maschili ha pure lo scopo di preparare i
 giovani al servizio militare.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica e quello della Guerra do-
 termineranno d'accordo gli esercizi e gradi successivi dell'istru-
 zione ginnastica, in relazione alla età e sviluppo fisico dei giovani.

Art. 3. Nelle scuole femminili d'ogni grado la ginnastica avrà
 carattere esclusivamente educativo, e sarà regolata con norme
 speciali.

Art. 4. A formare i maestri di ginnastica per le scuole di cui
 all'art. 2, potranno essere istituiti corsi normali di ginnastica,
 sussidiati dal Governo, anche presso le Società ed istituzioni gin-
 nastiche, secondo le condizioni ed i programmi stabiliti da appo-
 sito regolamento.

Art. 5. Il Ministro della Pubblica Istruzione provvederà affin-
 chè i maestri elementari già in servizio, i quali non hanno soste-
 nuto un esame intorno alla conoscenza dei precetti della ginnas-
 tica educativa, siano messi in grado di corrispondere all'obbligo
 della legge, sia con istruzioni apposite illustrative dei testi dei
 programmi degli esercizi, sia con ispezioni, sia con l'istituzione
 di corsi autunnali magistrali.

Il Ministro potrà dare sussidi ai maestri più poveri, onde pos-
 sano assistere ai corsi autunnali.

Saranno dispensati da questi corsi quei maestri a cui l'età o
 altra condizione particolare costituisse ragionevole impedimento.

Nel periodo di cinque anni gli esercizi della ginnastica educa-
 tiva saranno introdotti in tutte le scuole elementari del Regno.

Art. 6. Ai corsi magistrali autunnali potranno essere ammessi
 anche sott'ufficiali e soldati congedati per ottenerne l'abilitazione
 all'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie.

Art. 7. La spesa per il maestro della ginnastica, per il locale e
 per gli attrezzi è regolata secondo le norme esistenti.

Per i corsi magistrali autunnali potranno servire le palestre delle
 scuole secondarie normali e magistrali.

Art. 8. Alla spesa per le ispezioni e i sussidi di cui all'art. 5 si
 provvederà sul fondo del capitolo 28 del bilancio della Pubblica
 Istruzione, intitolato: *Sussidi all'istruzione primaria*.

Sarà iscritto al bilancio un nuovo capitolo con il titolo: *Inse-
 gnamento della ginnastica*.

La somma da iscriversi in detto capitolo per l'anno 1879 è di
 lire trentamila (30,000).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
 sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
 del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla
 e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1878.

UMBERTO.

F. DE SANCTIS.